



N. 73.

Legge che istituisce una imposta straordinaria ad valorem sulle merci e sulle derrate, destinate al traffico, importate su questo territorio (1).

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Valendo Ci delle facoltà concesse Ci dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 Dicembre 1945;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge:

Art. 1.

A carico di coloro che non hanno domicilio o stabile residenza su questo territorio è istituita un'imposta straordinaria ad valorem sulle merci e derrate da essi o a mezzo di terze persone importate dal 19 Gennaio 1942, qualora dette merci siano destinate al traffico o possano costituire oggetto di commercio palese, occulto o mediante opera di terzo, sia che i titolari delle derrate o merci rivestano o non rivestano la qualità di commercianti.

Art. 2.

La imposta è stabilita in ragione del 5% del valore delle derrate e delle merci all'atto della applicazione della presente Legge e, per le merci già esportate con regolare autorizzazione, all'atto della esportazione.

Art. 3.

Il valore delle derrate e delle merci di qualsiasi genere è dichiarato dal titolare delle medesime o, in mancanza di dichiarazione, accertato dall'Ufficio Tecnico Governativo.

Quando il valore dichiarato è inferiore di un terzo a quello riconosciuto corrente in comune commercio dall'Ufficio Tecnico è applicata a carico del titolare una soprattassa del 25%.

Art. 4.

Sia la imposta del 5% sul valore delle derrate o delle merci, sia la sopra tassa di L. 25% sono versate direttamente alla Tesoreria dello Stato la quale rilascerà apposita ricevuta su bollettario a madre e figlia, con la indicazione dell'imposta, del valore dichiarato, del valore rettificato dall'Ufficio Tecnico e delle soprattassa.

Art. 5.

Il versamento, sia della imposta ad valorem sia della soprattassa, deve essere effettuato in unica soluzione presso la Tesoreria dello Stato, la quale ha facoltà del fermo conservativo a mezzo della forza pubblica, sulle derrate e sulle merci, a garanzia sia del debito d'imposta sia della soprattassa, qualora esista fondato timore che i titolari delle derrate e delle merci possano sottrarsi al pagamento dell'imposta stessa.

Art. 6.

E' in facoltà della Tesoreria dello Stato, sentito il Congresso di Stato, concedere, caso per caso, il pagamento in tre rate mensili della imposta ad valorem e della eventuale soprattassa, qualora i titolari delle merci e derrate diano idonea garanzia per il pagamento del loro debito rateale.

Art. 7.

La Tesoreria dello Stato per ottenere l'eventuale pagamento forzato seguirà la procedura sommarissima di mano regia.

Art. 8.

L'esistenza delle merci, delle derrate e dei titolari delle medesime, è accertata dall'Ufficio di Polizia subito dopo la pubblicazione della presente Legge, salvo ai titolari delle derrate e delle merci dichiarare, per iscritto, al detto Ufficio il valore delle stesse, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente Legge.

Art. 9.

Il Comando della Gendarmeria è tenuto a collaborare con l'Ispettorato di Polizia Urbana per l'adempimento di quanto è prescritto nella presente Legge, la quale entra in vigore subito dopo la sua pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 Dicembre 1945 (1645 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Ferruccio Martelli - Secondo Fiorini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.